RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA

Art. 7-sexies

Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria, nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con- fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

Versione in vigore dal 31 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina in materia sanitaria
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Titolo	I — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-502-1992/art-7-sexies-istituti-zooprofilattici-sperimentali-e-uffici-veterinari-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it